



BANDO PUBBLICO

Per l'aggiornamento dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati, quest'ultimo istituito con il Bando n. 5/2015, per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *nn*) e *pp*) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale

VISTI

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), di seguito *“Codice”*;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017), di seguito *“Correttivo”*;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, di seguito *“Regolamento”*, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del Codice;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii., di seguito *“Linee Guida n. 4”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 10 novembre 2016, n. 248 recante *“Individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”* (G.U. Serie Generale n.3 del 4-1-2017), di seguito *“D.M. n. 248/2016”*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*, di seguito *“L. 241/90”*;



Direzione generale

Bando n. 20/2017/Elenco Lavori

- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, e ss.mm.ii., di seguito *“d.P.R. 445/2000”*;
- la Direttiva Generale di indirizzo recante *“Sistemi in economia e procedure alternative all'evidenza pubblica per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura”*, di seguito *“Direttiva generale”*, approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 5.8.2014, pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 48 del B.U.R.A.S. 4.9.2014, n. 42 - Parte I e II;
- la Determinazione n. 24604/1429/SCO del 25.06.2015 concernente la prima pubblicazione dell'Elenco di operatori economici qualificati di cui al Bando 5/2015/ Elenco lavori pubblici, recante *“Bando pubblico per l'istituzione di un elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare a presentare offerta per l'affidamento di opere e lavori pubblici, mediante procedure in economia e negoziate ai sensi degli articoli 57, commi 2, lettere a), b) e c) e 6, 122, commi 7 e 8, 125, comma 8 e 204, commi 1 e 4, del d. lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.”*, di seguito *“Elenco”*;
- L'Elenco, istituito con il citato Bando n. 5/2015, attualmente pubblicato nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, sezione *“Speciali”*, Operatori Economici Lavori Pubblici, link <http://www.regione.sardegna.it/j/v/2419?s=1&v=9&c=14085&na=1&n=10&tb=14083>;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9.5.2017, recante Istituzione della Direzione generale *“Centrale Regionale di Committenza”* che pone in capo alla *“Centrale Regionale di Committenza”* anche la responsabilità della gestione e sviluppo della piattaforma telematica regionale per la gestione delle gare e degli elenchi di operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori e di servizi di ingegneria e architettura (punti 3 e 4 DGR 23/2 del 9.5.2017).

Richiamata la propria Determinazione n. 49795/2575 del 20 dicembre 2017.

RENDE NOTO

che questo Assessorato, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto *“Correttivo”*, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche, intende procedere all'aggiornamento del Bando 4/2015, istitutivo dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati, da invitare a presentare offerta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) e b), 157, comma 2, e 114 del Codice.

Il presente Bando troverà applicazione a partire dal **5 marzo 2018**.



Direzione generale

Bando n. 20/2017/Elenco Lavori

Fino a tale data, in relazione alle procedure di iscrizione nell'Elenco da parte degli operatori economici continueranno ad applicarsi le disposizioni del Bando 4/2015.

L'avvio delle nuove funzionalità relative alla fase di selezione da parte delle Stazioni appaltanti sarà comunicato, successivamente, con apposito Avviso. Fino a tale data, continueranno ad applicarsi le disposizioni del Bando 4/2015.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo

1. Il presente bando disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco aperto per l'affidamento di opere e lavori pubblici, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) e comma 7 del Codice e ai provvedimenti attuativi, al fine di razionalizzare e semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nell'ambito delle procedure di seguito elencate, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Affidamento diretto, per:

- a) affidamenti di importo inferiore a **40.000** euro, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice;

Procedura negoziata, per:

- b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice;
- c) affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice.

3. La formazione dell'Elenco aperto di operatori economici di cui all'articolo 36, comma 7, del Codice costituisce indagine di mercato cumulativa, secondo le modalità di cui all'articolo 36 comma 2, lett. b) del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, parte IV.

4. L'indagine di mercato per la costituzione dell'Elenco aperto è finalizzata alla selezione degli operatori economici come individuati nel successivo articolo 5, del presente Bando, che siano qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi degli articoli 83, comma 2 e 84, del Codice, con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.



Articolo 2 – Principi

1. Nella utilizzazione dell'Elenco, le Amministrazioni aggiudicatrici come indicate nel successivo articolo 3, devono osservare i principi generali, enunciati dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice e gli indirizzi operativi espressi dall'ANAC nelle Linee guida n. 4, come declinati nei commi che seguono.
2. In applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, costituisce condizione essenziale per l'affidamento dei lavori, il possesso di adeguata qualificazione, proporzionale all'entità ed alla complessità dei lavori da affidare.
3. In applicazione dell'articolo 36, comma 1 del Codice, nell'ambito di ciascuna stazione appaltante, gli operatori economici da consultare sono individuati nel rispetto del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici potenzialmente affidatari di un contratto pubblico, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.
4. L'attuazione del principio di rotazione degli **inviti**, rispetta il criterio di rotazione casuale e ponderata degli inviti, per stazione appaltante e tiene conto del valore degli affidamenti per **fasce di importo**, come descritte al successivo articolo 16, del presente Bando.
5. In applicazione del principio di rotazione degli **affidamenti**, ma anche di proporzionalità e non discriminazione, è precluso, nell'ambito di ciascuna stazione appaltante, l'affidamento di lavori ad operatori che siano stati affidatari di altro lavoro, ai sensi del presente bando, nell'arco temporale dei **tre mesi** precedenti l'invio della lettera di invito. A tal fine ciascuna stazione appaltante, a conclusione della procedura di aggiudicazione, avrà cura di inserire le informazioni dell'affidatario.
6. In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, è fatto divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, per l'iscrizione in Elenco o per la partecipazione alle selezioni, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere lavori pubblici nei paesi dell'Unione Europea.
7. In applicazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza, sono vietate le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia, in pratica, le stesse



conseguenze (Sentenza Corte di giustizia C.E. 3 giugno 1992, causa C-360/89). Detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli Operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza Corte di giustizia C.E. 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne deriva che la procedura deve svolgersi senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. Tutti gli Operatori che partecipano alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.

8. In applicazione dei principi di efficienza ed efficacia, può essere considerata condizione di preferenza per la selezione o l'affidamento - ove i lavori da affidare riguardino più categorie di opere generali o speciali, l'iscrizione, con adeguata qualificazione, per tutte le categorie di opere da affidare.

Articolo 3 - Ambito soggettivo di operatività dell'Elenco

1. Ciascuna stazione appaltante (articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale, gli Enti, le Agenzie, le Aziende ed Istituti del sistema regione) utilizza l'Elenco previo accreditamento, nel rispetto del presente bando.
2. Per finalità di semplificazione amministrativa nonché in attuazione del principio di economia dei mezzi procedurali, **possono avvalersi dell'Elenco**, previo accreditamento, tutte le altre stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale: enti locali, in forma singola o associata, consorzi e le centrali di committenza (come per esempio le Unioni di Comuni), ciascuno secondo il proprio ordinamento, nel rispetto del presente bando.

Articolo 4 - Organizzazione dell'Elenco. Sezioni Prima e Seconda.

1. In applicazione dell'articolo 36, comma 7, del Codice, delle Linee guida n. 4, nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, del presente Bando, l'Elenco è organizzato secondo fasce di importo e sulla base delle categorie di opere generali e specializzate, e relative classifiche di importo.
2. L'iscrizione nell'Elenco è condizione vincolante per l'affidamento dei lavori secondo le modalità di cui all'articolo 1 del Bando.



3. L'Elenco è suddiviso in **due sezioni**:

- nella Prima Sezione, relativa agli affidamenti di lavori di importo **inferiore alla soglia di 150.000,00 euro**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del Codice in materia di esclusione dalle gare, possono presentare istanza di iscrizione gli operatori economici in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per l'esecuzione di lavori pubblici, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti;
- nella Seconda Sezione, relativa agli affidamenti di lavori di importo **pari o superiore alla soglia di euro 150.000**, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice **e inferiore alla soglia di euro 1.000.000**, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, possono presentare istanza di iscrizione solo gli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.

4. Le **categorie di opere generali e/o specializzate** per le quali è possibile iscriversi nell'Elenco sono quelle di cui all'Allegato A-Categorie di opere generali e specializzate, del Regolamento (che resta in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del Codice) e del D.M. n. 248/2016, che di seguito si riportano.

CATEGORIE GENERALI	
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE	
OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale

Bando n. 20/2017/Elenco Lavori

	interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale



PARTE SECONDA – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Articolo 5 - Soggetti ammessi. Divieti

1. Sono ammessi a presentare istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici di cui all'art. 45, del Codice, di seguito riportati:
 - **Operatori economici con idoneità individuale**
 - IMPRENDITORI INDIVIDUALI
 - IMPRENDITORI ARTIGIANI
 - SOCIETA' COOPERATIVE
 - SOCIETA' COMMERCIALI
 - CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del Codice
 - CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del Codice
 - CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), del Codice
 - **Operatori economici con idoneità plurima**
 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, tra i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere a), b) e c), del Codice
 - CONSORZI ORDINARI di concorrenti (art. 2632 c.c.), tra i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere a), b) e c), del Codice anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile
 - AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
 - GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere
 - **Operatori economici, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice**, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 80 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici dagli articoli 83, comma 2 e 84 del Codice, come specificati negli articoli 6 e 7, del presente Bando.
3. Gli operatori economici devono rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000, concernenti il possesso dei requisiti generali e speciali, secondo le modalità stabilite dal presente bando.



4. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie di opere generali e specializzate.
5. E' fatto **divieto** di iscrizione nell'elenco sia in forma individuale sia in forma di componente di un consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel seguito rete/i di impresa/e) o di un raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 lett. d), e), f) e g), del Codice, ovvero, come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo sia di un consorzio ordinario.
6. Gli eventuali rapporti di collegamento e controllo saranno valutati da ciascuna stazione appaltante in sede di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del c.c..
7. Gli operatori economici stabiliti nei Paesi terzi, firmatari del Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, a cui l'Unione è vincolata, che consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Si applica l'articolo 45, comma 1, del Codice.
8. I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE **non ancora costituiti** possono essere iscritti nell'Elenco, a condizione che, unitamente alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento, con l'indicazione del designato mandatario. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
9. I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE **già costituiti** possono essere iscritti nell'Elenco a condizione che, unitamente alla documentazione richiesta, presentino **copia del relativo Atto Costitutivo di Associazione Temporanea (che dovrà essere allegato** unitamente all'istanza telematica di cui all'art. **8**, del presente Bando).
10. Ove il soggetto richiedente sia un consorzio stabile o un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o un consorzio tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è ammesso l'inserimento nell'Elenco sia del consorzio, sia delle consorziate delle quali il consorzio medesimo non intenda avvalersi in sede di esecuzione dei lavori; resta inteso che tutte le società consorziate delle quali il consorzio medesimo non intenda avvalersi in sede di esecuzione dei lavori (consorziate esecutrici), dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente Bando.

Articolo 6 - Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

1. In sede di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, del presente Bando, l'operatore economico, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000,



rende, a cura del legale rappresentante, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. L'operatore economico può chiedere l'iscrizione nella Prima Sezione dell'Elenco, relativa ai lavori di **importo inferiore alla soglia di 150.000 euro** in una o più delle categorie di lavori, qualora in possesso dei seguenti i requisiti di idoneità professionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo all'art. 83, comma 2, del Codice e dell'articolo 90, del Regolamento:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio¹ antecedente la data di presentazione della istanza telematica di iscrizione;

b) costo complessivo sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della istanza telematica di iscrizione, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori dichiarati; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

In tal caso, l'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, **dichiara**, con riferimento alle lettere a), l'elenco dei lavori, pubblici e/o privati, eseguiti nell'ultimo **quinquennio** antecedente la data di presentazione dell'istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, con precisazione,

per ciascun lavoro pubblico:

- Numero protocollo e data del CEL oggetto del contratto principale;
- oggetto del contratto principale con l'aggiunta, in caso di lavori eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto, dell'oggetto di questi ultimi;
- in caso di subappalto/consorzio, indicare il codice fiscale /partita IVA dell'appaltatore;
- Stazione appaltante per esteso;
- Tipologia di esecutore (appaltatore, nel caso di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; cottimista, nel caso di cottimo fiduciario; capogruppo, nel caso - da specificare - di raggruppamento temporaneo);
- estremi del contratto (repertorio e la data di stipula del contratto);

¹ Nelle more dell'adozione di apposito Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 83, co. 2, del Codice, nel periodo transitorio, restano in vigore gli Articoli del Regolamento.



Direzione generale

Bando n. 20/2017/Elenco Lavori

- tipo di contratto (deve essere indicato se trattasi di appalto, cottimo fiduciario, subappalto o altro subcontratto);
- quota percentuale di partecipazione (deve essere indicata la quota percentuale di partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di mandante di operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva – nel caso di subappalto - nel caso di consorziata esecutrice);
- date di inizio e di fine dei lavori;
- importo complessivo del contratto;
- importo complessivo contabilizzato in riferimento alle lavorazioni eseguite nella categoria per cui si chiede l'iscrizione.

per ciascun lavoro privato:

- oggetto del contratto principale con l'aggiunta, in caso di lavori eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto, dell'oggetto di questi ultimi;
- Committente per esteso
- Indicare obbligatoriamente il nominativo del Direttore dei lavori e numero di iscrizione all'Albo Professionale;
- Tipologia di esecutore (appaltatore, nel caso di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; cottimista, nel caso di cottimo fiduciario; capogruppo, nel caso - da specificare - di raggruppamento temporaneo);
- estremi del contratto (repertorio e la data di stipula del contratto ovvero numero di protocollo e la data della lettera di incarico ovvero gli estremi di ogni altro documento equivalente);
- tipo di contratto (deve essere indicato se trattasi di appalto, cottimo fiduciario, subappalto o altro subcontratto);
- quota percentuale di partecipazione (deve essere indicata la quota percentuale di partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di mandante di operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva);
- date di inizio e fine dei lavori;
- importo complessivo del contratto;
- importo complessivo contabilizzato in riferimento alle lavorazioni eseguite nella categoria per cui si chiede l'iscrizione.



- d) **requisiti di specializzazione ex art 3, D.m. 10 novembre 2016, n. 248:**
- i. per l'esecuzione delle opere nelle categorie **OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32**, dichiara di avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
 - ii. per l'esecuzione delle opere nelle categorie **OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32**, dichiara di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
 - iii. per l'esecuzione delle opere nella categoria **OG 11**, dichiara di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
 - categoria OS 3: 40 per cento;
 - categoria OS 28: 70 per cento;
 - categoria OS 30: 70 per cento.
3. **NOTA BENE.** La quantificazione dei requisiti di cui al precedente comma 2 è effettuata nella fase selettiva, avendo riguardo all'importo dei lavori dello specifico affidamento.
4. L'iscrizione nella Prima Sezione è, altresì, consentita agli operatori in possesso di attestazione di qualificazione SOA per le relative categorie di interesse, che possono scegliere di confermarla o di escluderla.
5. L'operatore economico può chiedere l'iscrizione nella Seconda Sezione dell'Elenco, relativa ai lavori di **importo superiore alla soglia di 150.000 euro** di cui all'art. 84, del Codice, in una o più categorie di opere, ove sia in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate a quelle per le quali chiede l'abilitazione.
6. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, sono qualificati alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Si applica l'articolo 45, comma 1, del Codice.



7. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 7 - Requisiti di ordine generale

L'operatore deve dichiarare, mediante utilizzo del DGUE (**da allegare**):

A. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii.;

Gli operatori economici non devono trovarsi in una delle condizioni ostative alla partecipazione a una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 non devono sussistere, in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del medesimo decreto legislativo, di seguito elencati e per i quali devono essere dichiarati i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza e qualifica):

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (C.d.S. A.P. 06.11.2013: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%);
- nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, aggregazioni di reti di imprese, tutti i medesimi soggetti di cui sopra che figurano nella compagine di ciascun operatore che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o l'aggregazione;
- nel caso di i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, tutti i medesimi soggetti di cui sopra che figurano nella compagine del consorzio nonché delle consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto;
- nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette dichiarazioni -riferite agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di iscrizione in elenco – sono resa dal legale rappresentante, per quanto a propria



conoscenza - mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la dichiarazione è rilasciata;

- B. L'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (Anticorruzione):** dichiarazione sostitutiva concernente l'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012 (**N.B.** tale divieto sussiste per gli operatori economici che si siano avvalsi dell'attività lavorativa o professionale di ex dipendenti della pubblica amministrazione, i quali abbiano esercitato, nei confronti dell'operatore medesimo, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, indicando i dati identificativi degli stessi. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame (Comunicato del Presidente ANAC del 8.11.2017).

Si precisa, infine, che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice e la relativa dichiarazione, devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

- C.** In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette dichiarazioni -riferite agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di iscrizione in elenco – sono rese dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza - mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la dichiarazione è rilasciata.
- Di **non incorrere** nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 - **Patto di integrità.** L'operatore economico, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2014 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, aggiornato con Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 8/8 del 19.2.2016 per il periodo 2016/2018, deve accettare il Patto di Integrità (**Allegato**), secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.
 - **Trattamento dati**



Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO

Articolo 8 - Istanza telematica di iscrizione.

Dichiarazioni

1. In sede di iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici compilano l'istanza telematica di iscrizione secondo le modalità di cui all'articolo 9, che deve essere sottoscritta:
 - a) dal legale rappresentante, nel caso di operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) e b), e c), del Codice);
 - b) dal legale rappresentante del mandatario/capogruppo nel caso di costituita / costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice (operatori economici con idoneità plurima). Nel caso della aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'istanza di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
2. Nell'istanza telematica di iscrizione il rappresentante legale dell'operatore economico, come individuato al comma 1, lett. a) e b), deve dichiarare, preliminarmente:
 - a) la forma giuridica di partecipazione;
 - b) la Sezione relativa alla soglia di importo nonché le categorie di opere generali e/o specializzate per le quali chiede di essere iscritto nell'Elenco;



- c) l'elezione di domicilio, di riferimento per le comunicazioni relative all'iscrizione nell'Elenco e alle procedure di invito da parte delle stazioni appaltanti;
- d) nel caso di consorzi stabili o di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: le consorziate individuate come esecutrici (che devono rendere, ciascuna, le dichiarazioni concernenti l'anagrafica dell'operatore e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale);
- e) nel caso di costituita / costituenda Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE / Reti di imprese, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice: gli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati o facenti parte del GEIE (che devono rendere, ciascuno, le dichiarazioni concernenti l'anagrafica dell'operatore e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale).
3. In sede di iscrizione devono essere rese dal rappresentante legale dell'operatore economico singolo o raggruppato o consorziato o aggregato nella rete di imprese, come specificato ai commi 1 e 2, le seguenti dichiarazioni, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consistenti nell'anagrafica dell'operatore:
- a) I dati identificativi dell'iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) - (per le imprese con sede in altro Stato è indicato il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza),
 - b) I dati identificativi dell'iscrizione della COOPERATIVA (se tale);
 - c) I dati identificativi del CONSORZIO di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (se tale);
 - e) I riferimenti al C.C.N.L. cui aderisce l'operatore;
 - f) l'indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
4. In sede di iscrizione l'operatore economico, come specificato ai commi 1 e 2, rende, inoltre, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale.

L'operatore economico che abbia in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda o di fusione o di scissione, nonché variazioni della rappresentanza legale, deve dichiararlo in sede di iscrizione.



Articolo 9 – Istanza telematica di iscrizione. Modalità di compilazione.

1. Gli operatori economici presentano l'istanza telematica di iscrizione nell'Elenco, completa di tutte le informazioni richieste nel presente bando, **a partire dal 05/03/2018**, tramite l'utilizzo del sistema informatico di gestione, attraverso i passi di seguito indicati.
2. **Passo 1: Registrazione** – Per l'accesso al sistema di gestione, *il rappresentante legale dell'operatore deve autenticarsi con le proprie credenziali registrate sul sistema di Identity Management della Regione Autonoma della Sardegna (IDM-RAS), con le credenziali SPID rilasciate da un Gestore di Identità Digitale accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) o tramite Smartcard (TS-CSN, CNS).* Nel caso di aggiornamento o cancellazione dell'iscrizione all'Elenco, si deve effettuare l'accesso utilizzando le credenziali del sottoscrittore dell'istanza di iscrizione telematica originaria.
3. **Passo 2: Accesso al Sistema** - Il sistema “Elenchi Lavori Pubblici” è accessibile nella sezione “Speciali” - “Operatori economici qualificati LLPP”, sulla home page del sito istituzionale, al seguente link: <http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/>. La compilazione guidata dei dati suddivide gli stessi in differenti schede, variabili a seconda della tipologia dell'operatore economico a cui l'istanza si riferisce. E' prevista la possibilità di salvataggio delle istanze compilate parzialmente come “istanze bozza”, al fine di permettere il completamento della compilazione in sessioni differenti. L'applicativo genera in automatico l’*”Istanza di iscrizione o di aggiornamento”* in seguito all'inserimento dei dati richiesti nei formulari online. All'istanza di iscrizione deve essere allegato il **DGUE**, il curriculum professionale del personale tecnico in organico, nonché l'atto costitutivo (nel caso di associazione temporanea costituita, ai sensi dell'art. 5, comma 7), procura speciale (eventuale).
4. **Passo 3: Invio dell'istanza telematica** - Al termine della compilazione guidata, il sistema visualizza eventuali errori rilevati nei dati inseriti. Nel caso in cui non ne siano rilevati, il sistema consente l'invio dell'istanza e, contestualmente, genera il documento in formato PDF, contenente tutte le dichiarazioni rese. **NOTA BENE** – ai fini dell'abilitazione all'iscrizione nell'Elenco, l'istanza telematica di iscrizione, deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante e inviata tramite l'applicativo, che rilascia apposita comunicazione di avvenuta trasmissione.
5. Qualora le dichiarazioni obbligatorie risultassero **omesse o incomplete** la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione. Sono, comunque, segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione.



In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Articolo 10 - Controllo e validazione delle istanze. Abilitazione

1. Ultimata con esito favorevole da parte dell'Ufficio istruttoria della istanza telematica prodotta dagli Operatori economici, l'applicativo genera automaticamente apposita comunicazione di avvenuta abilitazione.
2. La procedura di istruttoria si conclude entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della istanza telematica di iscrizione.
3. La falsa dichiarazione costituisce preclusione all'iscrizione nell'Elenco e comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
4. Non sono ammesse le istanze costituite da documenti differenti da quelli creati dal sistema informatico di gestione, o prive di una parte dei documenti richiesti, o con notizie carenti rispetto a quanto richiesto, o non sottoscritte digitalmente, o effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
5. L'Elenco di cui al presente Bando è un elenco aperto. L'iscrizione/aggiornamento nell'Elenco non è soggetta, pertanto, a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 11. I soggetti interessati all'iscrizione e non ancora iscritti potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.
6. L'istanza telematica di iscrizione attiva la richiesta di abilitazione. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo sarà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La documentazione è inviata a rischio del mittente e non saranno accolte eccezioni qualora la stessa non pervenga nella disponibilità dell'amministrazione.
7. E' compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione. E' comunque presente, nell'applicativo, una apposita area dedicata alle FAQ e un servizio di help desk, a cura di SardegnaIT.

Articolo 11 - Aggiornamento dell'Elenco

1. Ciascun operatore economico iscritto nell'Elenco deve:



- a) aggiornare, secondo le modalità e i tempi di cui al presente articolo, i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti generali previsti dall'articolo 80, del Codice e ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal presente bando ed ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
- b) aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ad elementi informativi o ai requisiti, che non siano rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco.
2. L'aggiornamento dell'iscrizione è effettuato utilizzando la procedura telematica di cui all'articolo 9.
 3. Il sistema informatico invia automaticamente a ciascun operatore economico, secondo i termini di legge, un messaggio di sistema che rammenta allo stesso di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo alla scadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, ovvero di dimostrare il permanere della qualificazione, in caso di stipula del contratto di verifica triennale/rinnovo, nei suddetti termini.
 4. Gli operatori economici che non provvedono all'aggiornamento nei termini indicati al comma precedente, ovvero non comunicano la sottoscrizione dei contratti di verifica triennale ovvero di rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, sono sospesi dall'elenco. Si applica l'articolo 10 bis della L. 241/90.
 5. Ciascun operatore economico è, comunque, tenuto ad aggiornare la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alle categorie di lavorazioni per le quali è già iscritto nell'elenco, sia a quelle di nuova acquisizione, sia in riferimento a ogni altra informazione utile in merito alla qualificazione professionale o, più semplicemente, all'anagrafica dell'operatore (per es., nuove abilitazioni, variazione sede legale o domicilio elettivo)
 6. Potrà essere avviata, in qualsiasi momento, la richiesta di aggiornamento dei dati forniti dagli operatori economici in fase di iscrizione .

Articolo 12 - Cause di sospensione

1. Il procedimento di sospensione di un operatore economico dall'Elenco è avviato nei seguenti casi:
 - a) mancato aggiornamento previsto all'articolo precedente co. 2, lett a), emerso anche in sede di verifica, per un periodo pari a **sei mesi** e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;
 - b) in caso di carenza temporanea dei requisiti previsti nell'articolo 80, del Codice, fino al momento della regolarizzazione dei requisiti mancanti.



2. Il provvedimento di sospensione è assunto e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato, ai sensi della L. 241/90.

Articolo 13 - Cancellazione dall'Elenco

1. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Elenco il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
 - a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione dei lavori;
 - b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali;
 - c) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco; d) risoluzione del contratto per inadempimento;
 - e) grave negligenza o malafede nello svolgimento del servizio accertata e notificata dall'Amministrazione;
2. Ogni Stazione Appaltante comunica all'Amministrazione Regionale il verificarsi delle cause di cancellazione di cui al comma precedente.
3. L'Amministrazione informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico l'Amministrazione si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata.
4. Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è comunicato per iscritto all'operatore economico interessato, ai sensi della L. 241/90.
5. La cancellazione d'ufficio comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei **dodici mesi** successivi alla notifica del provvedimento di cancellazione.

Articolo 14 - Verifica del possesso dei requisiti

1. L'Amministrazione procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione significativo degli iscritti.
2. Ciascuna stazione appaltante, in occasione di ogni procedura di gara, procede alla verifica dei requisiti sull'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del Codice.



PARTE QUARTA – MODALITA' DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO

Articolo 15 - Criteri di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'articolo 95, co. 4, lett. a), del Codice, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, possono utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti il criterio del minor prezzo, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8, del Codice
2. Per affidamenti di lavori importo superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie, al fine di garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.

Articolo 16 - Modalità di selezione

1. L'Amministrazione seleziona preliminarmente, sulla base dell'importo dei lavori e della/e categoria/e di opere secondo i principi richiamati all'articolo 2, tutti gli operatori economici idonei iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento.
2. La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, avviene tramite sorteggio informatico tra i soggetti idonei iscritti nell'Elenco, preliminarmente individuati ai sensi del comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza. Nelle operazioni di sorteggio è utilizzato un generatore di numeri casuali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e 2, lett. a), b) e c). Ciascuna stazione appaltante, nelle procedure di affidamento tramite l'Elenco, deve osservare detti principi di rotazione.
3. Le modalità di gestione del sorteggio tengono conto dell'esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità. A tal fine è garantita la necessaria coerenza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale con l'importo e le categorie e le classifiche dei lavori da affidare.
4. Per ciascuna procedura sono selezionati, con le modalità sopra delineate:
 - a) almeno dieci operatori da invitare a presentare offerta, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, negli affidamenti tramite procedura negoziata semplificata per lavori di importo superiore a euro 40.000,00 e fino all'importo inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice;



- b) almeno quindici operatori da invitare a presentare offerta, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, per affidamenti a procedura negoziata semplificata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, per lavori di importo complessivo pari o superiore a 150.000,00 e fino all'importo inferiore a un milione di euro.
5. In caso di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l'operatore economico tra quelli idonei iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesta, mediante il sistema del sorteggio informatico ovvero attraverso una scelta discrezionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
6. Qualora i lavori da affidare riguardino diverse categorie di opere, la procedura selettiva può essere svolta sulla base della sola categoria prevalente, nel rispetto delle regole sulla qualificazione (tipologia procedura "categoria prevalente").
7. Qualora i lavori da affidare riguardino diverse categorie di opere, possono essere selezionati gli operatori iscritti in elenco che risultino in possesso di qualificazione adeguata in ciascuna categoria di opera (tipologia procedura "tutte le categorie").
8. L'amministrazione può, inoltre, selezionare gli operatori iscritti in elenco per la categoria prevalente dello specifico intervento da realizzare, ponendo l'obbligo, in capo agli stessi, di associarsi con altri operatori, anche non presenti in Elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto delle regole sulla qualificazione (tipologia procedura "categoria prevalente con obbligo di ATI").
9. Per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, nel caso in cui il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulti inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti (che non deve essere inferiore all'importo dei lavori a base d'asta) l'importo dei detti lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito.
10. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione per inviti e per affidamento - per ciascuna stazione appaltante - l'Elenco è suddiviso per fasce di importo e per tipologia di affidamento. Ciascuna fascia, come di seguito elencate, funziona come elenco a sé stante e, pertanto, gli operatori economici invitati per un affidamento rientrante in una determinata fascia di importo ruoteranno per le selezioni e per gli affidamenti relativi alla medesima fascia:
- a) fino a 39.999,99 (affidamento diretto)
 - b) da 40.000,00 a 149.999,99 euro (procedure negoziate)
 - c) da 150.000,00 a 999.999,99 euro (procedure negoziate)



Articolo 17 - Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale delle Regione Sardegna, sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione "Speciali" - "Operatori economici LL.PP."

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Gli Operatori già iscritti nell'Elenco ai sensi del Bando 5/2015, mantengono la propria iscrizione.
1. L'inserimento nell'Elenco comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
2. La formazione dell'Elenco non preclude, seppure in via di eccezione, di procedere ad apposita selezione, aperta anche a soggetti non inseriti nello stesso, qualora, per impreviste o speciali esigenze, da motivare adeguatamente ovvero nel caso in cui risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di operatori economici, sia opportuno considerare l'intero mercato.
3. L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, nei seguenti casi:
 - a. quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore economico;
 - b. quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore economico e si ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
 - c. quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'Elenco, risulta disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal responsabile del procedimento;
 - d. quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'Elenco Lavori, in ragione della particolare natura dei lavori ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di



Direzione generale

Bando n. 20/2017/Elenco Lavori

servizi e sarà consentito nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati.

2. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio da affidare o affidato.
3. Poiché i dati richiesti sono funzionali all'iscrizione del candidato nell'elenco ed all'affidamento del servizio, il rifiuto di rispondere comporta la mancata iscrizione nell'elenco.

Articolo 20 - Informazioni generali

1. Il responsabile del procedimento per la gestione dell'Elenco lavori pubblici e per la conseguente abilitazione delle domande di iscrizione è la Dott.ssa Elisa Polverino, come da determinazione rep. n. 25944/1719 del 12.7.2012, tel. 0706062354; epolverino@regione.sardegna.it
2. Per assistenza tecnica sulle procedure informatizzate è attivo il servizio di help desk a cura di SardegnaIT tramite email al seguente indirizzo supporto.llpp@sardegna.it - Supporto telefonico 070 279 6346.
3. Tutte le successive comunicazioni inerenti al procedimento avviato con il presente Bando, compreso il contatto del **servizio di help desk** a cura di SardegnaIT, saranno reperibili al seguente link:
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2419?s=1&v=9&c=14085&na=1&n=10&tb=14083>.

Cagliari, 20 dicembre 2017

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Giuseppina Littera



Direzione generale

Bando n. 20/2017/Elenco Lavori

Indice

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità e ambito oggettivo.....	3
Articolo 2 - Principi	4
Articolo 3 – Ambito soggettivo di operatività dell’Elenco	5
Articolo 4 - Organizzazione dell’Elenco	5
PARTE SECONDA – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI	8
Articolo 5 – Soggetti ammessi. Divieti.....	8
Articolo 6 - Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	9
Articolo 7 - Requisiti di ordine generale.....	13
PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DELL’ELENCO	15
Articolo 8 - Istanza telematica di iscrizione	15
Articolo 9 – Istanza telematica di iscrizione. Modalità di compilazione.	16
Articolo 10 - Controllo e validazione delle istanze. Abilitazione	18
Articolo 11 - Validità e aggiornamento dell’Elenco	18
Articolo 12 - Cause di sospensione	19
Articolo 13 - Cancellazione dall’Elenco	20
Articolo 14 - Verifica del possesso dei requisiti	20
PARTE QUARTA – MODALITA’ DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO	21
Articolo 15 - Criteri di aggiudicazione	21
Articolo 16 - Modalità di selezione	21
Articolo 17 - Pubblicità preventiva e successiva	23
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Articolo 18 - Disposizioni finali	23
Articolo 19 - Trattamento dei dati personali	23
Articolo 20 - Informazioni generali	24